



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 10 marzo 2003

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 10 marzo 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo U.S. LORENZO MARIANO SCORRANO

(avverso decisioni merito gara Atletico Melendugno/Scorrano del 27.10.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 22 del 19.12.2002)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la richiesta e la ricezione di copia degli atti

2) " A.S. MARINA DI MONTE SILVANO

(avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2003 inflitta al calciatore Franceschini Massimiliano - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 34 del 19.12.2002)

RESPINTO

3) " POL. EUROSCIARA

(avverso decisioni merito gara Ciminna/Eurosciara del 22.12.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 35 del 10.1.2003)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1 - 2 conseguito in campo nella gara a fianco indicata

4) " PROCURATORE FEDERALE

(avverso il proscioglimento della S.S.C. Giugliano - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti

RESPINTO

Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C - Com. Uff. n. 152/C del 5.2.2003)

5) Reclamo U.P. VALDIPIERLE

(avverso decisioni merito gara
Valdipierle/Ponticellese del 24.11.2002 -
Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Umbria -
Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003)

RESPINTO

6) " ASSOCIAZIONE SINUESSA 95

RESPINTO

(avverso decisioni merito gara non disputata
Catanzaro Calcio a Cinque/Sinuessa 95 del
21.12.2002 - Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Divisione Calcio a
Cinque - Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003)

**7) " U.S. ATLETICO DELFINI
SANTANGIOLESE**

RESPINTO

(avverso decisioni merito gara S. Maria a
Vico/A.D. Santangiolese del 2.11.2002 -
Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Campania -
Com. Uff. n. 59 del 23.1.2003)

8) " POL. NUOVA ROZZANO

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 40 n. 7
lett. d) C.G.S.

(avverso la sanzione della squalifica fino al
12.4.2003 inflitta al calciatore Polo
Massimiliano e dell'ammenda di € 154,00
alla Società reclamante - Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del
23.1.2003)

9) " F.C. S. ANGELO 2000

INAMMISSIBILE, ai sensi degli art. 33 n.
2 C.G.S. per tardività e art. 29 n. 5 C.G.S.

(avverso decisioni merito gara S. Angelo Le
Fratte/S. Angelo 2000 - Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Basilicata - Com Uff. n. 34 del
22.1.2003)

10) Reclamo A.S. BARRESE

(avverso decisioni merito gara Santa Croce/Barrese del 22.12.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 37 del 23.1.2003)

ACCOLTO, annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0 – 0 nella gara a fianco indicata

11) “ U.S. PERDIFUMO

(avverso decisioni merito gara Perdifumo/Dragonea del 3.11.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 59 del 23.1.2003)

RESPINTO

